



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.

Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/1939997

Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 – Codice Univoco Ufficio UFBRJB

E-mail meic848005@istruzione.it Pec meic848005@pec.istruzione.it – Sito web www.istitutopirandellopatti.edu.it

I.C. N.2 "Luigi Pirandello" di Patti
Prot. 0009442 del 09/12/2025
VII (Uscita)

A tutto il personale
Al DSGA

Circolare n. 68

OGGETTO: Ferie del personale docente e ata con contratto a tempo determinato

Si rende noto alle SSLL che relativamente alle ferie per il personale docente e ATA che presta servizio su una supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) vige una disciplina contenuta nell'art. 19 del CCNL 2007 e in altre norme primarie.

Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dunque ai giorni contenuti nel contratto (e non alle ore di servizio settimanali quando si tratta di spezzone orario). Nel computo delle ferie non rientrano i giorni fruiti come permesso non retribuito o per altri motivi.

Il comma 2 del suddetto art. 19 precisa che “Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”

A modificare la norma contrattuale interviene l'Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che estende a tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato e determinato) l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

La nota n. 72696 del 4 settembre 2013, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ribadisce che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi.

Il personale docente, quindi, deve essere considerato in ferie «d'ufficio» nei suddetti periodi.

L'art 54 della citata legge 228/2012 facendo cessare disposizioni normative e contrattuali più favorevoli (art 19 CCNL) dispone che le ferie non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.

Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/1939997

Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 – Codice Univoco Ufficio UFBRJB

E-mail meic848005@istruzione.it Pec meic848005@pec.istruzione.it – Sito web www.istitutopirandellopatti.edu.it

supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, potrà ricevere il compenso per le ferie non godute limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle stesse.

Riposi ad personam (ex festività sopresse)

La legge 23 dicembre 1977 n.937 abolì diverse festività (religiose e civili) e introduce (art 21) 6 giorni di riposo "ad personam", di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le quattro giornate devono essere fruite obbligatoriamente nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, dal personale docente, esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni.

La norma citata non fa differenza tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale che ricopre supplenze brevi, pertanto in mancanza di un preciso dispositivo il computo di tali giorni deve essere esteso anche per il personale a tempo determinato (1 giorno di festività sopresse per ogni 3 mesi di servizio).

Alla luce di quanto sopra illustrato, si invita tutto il personale con contratto a tempo determinato a volere programmare entro il 15 dicembre 2025 le ferie da fruire durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Il caso di mancata comunicazione lo stesso personale sarà collocato in ferie "d'ufficio".

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Clotilde Graziano

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993